

Milano, 28/02/2014

Spett.le
Autorità per l'energia elettrica, il gas e i
Servizi Idrici
Direzione Infrastrutture
Piazza Cavour 5 – 20121 Milano

Inviata tramite e-mail al seguente indirizzo:
unitaUNB@autorita.energia.it

Rif. no ALNG_0058/14

Oggetto: Osservazioni nell'ambito del DCO 36/2014/R/COM inerente “Orientamenti finali in materia di revisione e semplificazione delle disposizioni di separazione contabile per il settore dell'energia elettrica e del gas”

Spettabile Autorità,

Con la presente Terminale GNL Adriatico S.r.l. (di seguito “Adriatic LNG”) intende fornire alcune osservazioni, per le sezioni di propria pertinenza, nell'ambito del procedimento in oggetto avviato dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed i Servizi Idrici (di seguito “Autorità”).

S8 Si condividono le soglie di applicazione del regime ordinario, semplificato e le soglie di esenzione proposte, in particolare per quanto riguarda l'attività di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale?

Ai sensi della delibera dell'Autorità n. 11/07 Adriatic LNG rientra nel regime di separazione contabile ordinario. La Società ha pertanto trasmesso all'Autorità i dati relativi ai conti annuali separati per le attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, misura del gas naturale e altre attività dall'anno di raccolta 2009.

Con il DCO in oggetto viene confermato il regime di separazione ordinario per la scrivente Società, a differenza del DCO 82/2013/R/COM, che sembrava proporre l'applicazione del regime semplificato per le società che svolgono l'attività di rigassificazione. Tale modifica è spiegata dall'Autorità nel paragrafo 3.5: *“Le attività [...] includono le attività [...] della rigassificazione del gas naturale liquefatto [...] erano state erroneamente escluse nella precedente proposta di consultazione.”*

Per quanto riguarda la suddivisione dei comparti dell'attività di rigassificazione, delineata nel paragrafo 5.11 dell'Allegato A, posto che la Società tutt'oggi effettua una rendicontazione separata dei costi e ricavi incrementali del servizio di flessibilità e di stoccaggio temporaneo¹ nei confronti dell'attività di rigassificazione, si richiede all'Autorità di definire nella delibera in corso di elaborazione la destinazione dei suddetti ricavi e costi incrementali relativi all'erogazione del servizio di flessibilità e di stoccaggio temporaneo. È opinione della Scrivente che tali ricavi e costi siano parte dell'attività di rigassificazione e che debbano essere classificati nel comparto "*b) rigassificazione del gas naturale liquefatto*", in quanto servizio aggiuntivo, ma collegato, all'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto².

Adriatic LNG è favorevole quindi all'utilizzo degli schemi evidenziati nel presente DCO, che non prevedono uno specifico comparto per il servizio di flessibilità e di stoccaggio temporaneo.

S9 Vi sono ulteriori adempimenti informativi in materia di separazione contabile che si ritiene utile segnalare in un'ottica di semplificazione della materia?

Adriatic LNG intende esprimere apprezzamento per l'intento dell'Autorità, di innovare l'attuale regolamentazione di separazione contabile semplificando e razionalizzando gli obblighi informativi cui sono soggette le società del settore e condivide una maggiore integrazione tra le raccolte periodiche effettuate ai fini degli aggiornamenti tariffari (raccolte RAB) e gli obblighi d'invio dei conti annuali separati.

A tale proposito, come già indicato nella risposta al DCO 82/2013/R/COM, la Scrivente segnala all'Autorità che la classificazione delle immobilizzazioni a fini tariffari differisce da quella civilistica, principalmente per i diversi criteri utilizzati di recupero dell'investimento.

Nel DCO in oggetto l'Autorità da un lato conferma "*i propri orientamenti di semplificazione delle informazioni previste in tema di movimentazione delle immobilizzazioni*" (paragrafo 3.21) dall'altro non specifica nello schema di provvedimento (Allegato A del DCO in oggetto):

- quali informazioni "*sintetiche e riassuntive*" (paragrafo 3.19 del DCO) le imprese debbano fornire all'Autorità. Infatti, l'unico riferimento alle raccolte RAB nello schema di provvedimento proposto è quello al paragrafo 13.2 "*Nella redazione dei prospetti di cui al precedente comma 13.1 lettere f) e g), l'esercente assicura la coerenza dei valori ivi riportati con quelli oggetto di trasmissione nelle raccolte dati di natura tariffaria operate dall'Autorità*", coerenza con il regime civilistico già richiesta dall'art. 3.5 della "Regolazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto per il periodo di regolazione 2014-2017 (RTRG)" - Delibera 438/2013/R/gas;

¹ Cfr. Delibera AEEG n. 502/2013/R/gas.

² E' inteso che nelle proposte tariffarie di cui alla Delibera AEEG n. 438/2013/R/Gas i costi dei servizi di flessibilità e stoccaggio temporaneo vengono enucleati dei costi dell'attività di rigassificazione. Parimenti nelle proposte della Società ai sensi della Delibera AEEG n. 502/2013/R/gas si forniscono solo ed esclusivamente i costi incrementali del servizio di flessibilità e di stoccaggio temporaneo.

- se, e in che modo, tali le informazioni “*sintetiche e riassuntive*” dovranno essere “*riconciolate [...] con le informazioni contenute nelle raccolte periodiche [...] effettuate ai fini degli aggiornamenti tariffari annuali (raccolte RAB)*” (paragrafo 3.19 del DCO).

Non è chiaro alla Scrivente in che modo la proposta possa portare ad una semplificazione della materia, così come auspicato dall'Autorità. Infatti, se dovesse essere confermato lo schema di provvedimento, gli schemi di movimentazione delle immobilizzazioni dovrebbero essere presentati due volte, sia nella raccolta dei conti annuali separati che nella raccolta RAB, e poi si dovrebbe presentare all'Autorità la riconciliazione tra i diversi schemi inviati. Tale approccio sembra contrastare con gli obiettivi di razionalizzazione e semplificazione risultanti in un aggravio degli obblighi posti a carico della Scrivente.

Auspichiamo, pertanto, una definizione della nuova delibera maggiormente in linea con gli obiettivi di semplificazione sopraindicati.

S14 Si condivide la proposta di modifica dei driver? Si ritiene che vi possano essere ulteriori semplificazioni dei driver?

Adriatic LNG considera favorevolmente quanto enunciato all'Articolo 4.9 del DCO in oggetto secondo il quale l'Autorità “*ritiene opportuno intraprendere un percorso di semplificazione del numero di driver previsti dal TIU, tra i quali le imprese possano scegliere ai fini dell'attribuzione alle attività delle poste dei servizi comuni*”.

La Scrivente tuttavia esprime perplessità sull'orientamento dell'Autorità di “*prevedere un unico driver per la funzione operativa condivisa commerciale, di vendita e gestione clientela, consistente nel numero delle fatture emesse per ciascuna attività*” in quanto l'utilizzo del driver “*Numero delle fatture emesse per ciascuna attività*” non è rappresentativo della reale correlazione dei costi della funzione operativa condivisa con le attività.

In particolare, nel caso della Scrivente, i costi della funzione operativa condivisa commerciale non sono direttamente correlati con il numero delle fatture emesse, mansioni svolte dalla contabilità clienti (servizio comune “*servizi amministrativi e finanziari*”). Inoltre, la disomogeneità degli importi delle fatture emesse nel corso dell'anno per l'attività di rigassificazione (fatture mensili, nell'ordine di milioni di euro) verso quello relativo alle fatture emesse per le attività di misura (fatture mensili, nell'ordine di migliaia di euro) e attività diverse (servizi marittimi) (fatture per servizio, nell'ordine di migliaia di euro) creerebbe una distorsione tra il peso delle attività effettivamente svolte dalla funzione operativa condivisa ed il relativo costo che verrebbe ribaltato sulle attività.

Adriatic LNG propone pertanto di mantenere la possibilità di utilizzare un driver alternativo per ribaltare i costi della funzione operativa condivisa commerciale come i *“Ricavi delle vendite e delle prestazioni delle singole attività”*, che nel proprio caso è significativamente più rappresentativo del ruolo e delle attività svolte dalla funzione operativa commerciale, come già previsto nella precedente regolazione.

S17 Al fine dell'applicazione delle nuove regole di separazione contabile già a partire dall'esercizio 2014, si ritiene necessario che vengano introdotte clausole transitorie di semplificazione? Se sì, quali?

Adriatic LNG considera favorevolmente l'eventuale applicazione di semplificazioni già dall'esercizio 2013, oggetto di raccolta dei conti annuali separati nel corso del 2014, in particolare per quanto riguarda lo schema di *“movimentazione delle immobilizzazioni”*.

Come proposto in precedenza, si suggerisce che i relativi schemi utilizzati per l'invio dei conti annuali separati e della relativa documentazione aggiuntiva siano comunicati con congruo anticipo per assicurare agli operatori l'aggiornamento dei propri sistemi informatici a supporto di tale attività.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento ed eventuali ulteriori informazioni che l'Autorità richiedesse in merito.

Cordiali saluti,



Domenico Todino
Direttore Commerciale